



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctaa/tn/main.asp - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctaa.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it

Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it

Segreteria: figctn@figctaa.it - trento.sgs@figc.it

Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it

Attività Scolastica: attivitascalastica_tn@figctaa.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 74 del 24 giugno 2010

SOMMARIO

| | | |
|-----|---|------|
| 1. | Comunicazioni della F.I.G.C. | 1730 |
| 1.1 | Comunicato Ufficiale N. 128/A | 1730 |
| 1.2 | Comunicato Ufficiale N. 129/A | 1731 |
| 1.3 | Comunicato Ufficiale N. 130/A | 1731 |
| 1.4 | Comunicato Ufficiale N. 131/A | 1734 |
| 1.5 | Comunicato Ufficiale N. 10/E | 1734 |
| 2. | Comunicazioni della L.N.D. | 1734 |
| 2.1 | Comunicato Ufficiale n. 195 | 1734 |
| 2.2 | Circolare n°64 | 1737 |
| 3. | Comunicazioni del Comitato Regionale | 1739 |
| 3.1 | Liste di svincolo stagione sportiva 2010/2011 – procedura informatizzata | 1739 |
| 3.2 | Obbligo di impiego dei giovani nei campionati di eccellenza, promozione e calcio a 5 serie c 1 per la stagione sportiva 2010/2011 | 1740 |
| 3.3 | Campionato Juniores Regionale | 1740 |
| 3.4 | Campionato Allievi e Giovanissimi Regionale | 1741 |
| 3.5 | Date inizio attivita' Regionale | 1748 |
| 4. | Comunicazioni del Comitato Provinciale autonomo di Trento | 1748 |
| 4.1 | Campionati e Tornei stagione sportiva 2010-2011 | 1748 |
| 4.2 | Riunione tecnico informativa delle società per la stagione sportiva 2010/2011 | 1749 |
| 4.3 | Prevenzione sanitaria "un calcio ad alcol e fumo | 1749 |
| 4.4 | Convocazione rappresentativa calcio under 15 femminile | 1749 |
| 4.5 | Convocazione rappresentativa calcio under 19 femminile | 1750 |
| 5. | Gare | 1750 |
| 5.1 | Autorizzazione manifestazione | 1750 |

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- Visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti allegato sub A);
- visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

è concesso il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

Pubblicato in Roma l'8 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|---|
| <p>Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p>Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.</p> <p>Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.</p> | <p>Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p>1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni.</p> <p>2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF.</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa associativa alla LND; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; <p>I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.</p> <p>d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.</p> |

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilevato come si renda necessario proseguire nel mandato commissariale del Comitato Interregionale, al fine di garantire la piena funzionalità del Comitato, avuto anche riguardo alla organizzazione ed allo svolgimento della fase finale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, nonché al prossimo avvio della stagione agonistica 2010/2011;
- ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per prorogare il mandato Commissariale, confermando il rag. Carlo Tavecchio nelle funzioni allo stesso attribuite con il C.U. n. 72/A del 21 dicembre 2009;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

de l i b e r a

di prorogare fino al 31 dicembre 2010 il mandato Commissariale conferito al rag. Carlo Tavecchio, confermando allo stesso tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale.

Pubblicato in Roma l'8 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

Il Consiglio Federale

- Visto l'entrata in vigore delle disposizioni sulle Licenze Nazionali pubblicate su C.U. 117/A del 25 maggio 2010;
- ritenuto necessario modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

Pubblicato in Roma l'8 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

ART. 52 Titolo sportivo

1. INVARIATO.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO.
5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:

- ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di I Divisione
- ad euro 700.000,00 nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;
2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza
4. la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio
6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

- a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;
- b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;
- c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri

Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo anche di una sola delle citate Commissioni o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di competenza
5. presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione Criteri sportivi e organizzativi. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

Il Consiglio Federale

- Vista la proposta della Lega Pro con la quale si è chiesto di modificare, in linea con quanto già disposto per le Società di Serie A e di Serie B, l'art. 15 dei Criteri infrastrutturali per gli stadi delle società di I e II Divisione, di cui all'all. B del C.U. 117/A del 25 maggio 2010;
- ravvisata la con divisibilità della proposta;
- valutata la necessità di provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 15 del Regolamento dei criteri infrastrutturali per gli stadi delle società di I e II Divisione di cui all'all. B del C.U. 117/A del 25 maggio 2010 secondo il testo di seguito riportato:

| | |
|----------------|--|
| Art. 15 | Tribune riservate agli spettatori |
| Crit. A | I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti. Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite. |

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Pubblicato in Roma il 16 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 10/E

La Commissione Premi di Preparazione composta dai sigg. V. Barbotto, Presidente, V. Bartolomei, B. Castrichini, C. Capone, E. Duranti, M. Micheli, V. Musacchi, A. Reale, M. Thermes, Componenti, A. Dionisi, Segretario, nella riunione tenutasi a Roma il 17 giugno 2010 ha adottato le seguenti decisioni:

Ricorsi per mancato pagamento dei premi di preparazione

| | | | | |
|---------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| N° 1080 | Ass.ne Calciochiese | avverso U.S. Pieve di Bono A.S.D. | (calc. Bagozzi Alberto) | accolto |
| | | Omissis | | |
| N° 1156 | Ass.ne Calciochiese | avverso U.S. Pieve di Bono A.S.D. | (calc. Galante Andrea) | accolto |
| | | Omissis | | |
| N° 1217 | Ass.ne Calciochiese | avverso U.S. Pieve di Bono A.S.D. | (calc. Pizzini Thomas) | accolto |
| | | Omissis | | |

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

----- ✧ ✧ ✧ -----

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 195

Si pubblica, in allegato, il testo integrale della determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, relativa all'iniziativa promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'abbattimento delle barriere negli impianti sportivi dove si disputano le gare dell'attività calcistica dilettantistica.

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

riunitosi in telelavoro in data odierna, 17 giugno 2010, presieduto dal Presidente Dr. **Pietro IEVA**, con la partecipazione di:

| | |
|-----------------------------|--|
| Avv. Fulvia BEATRICE | Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport |
| Dr. Raffele AIELLO | Ufficio Ordine Pubblico |
| Dr. Massimo BONTEMPI | Direzione Centrale Polizia di Prevenzione |
| Dr. Roberto SGALLA | Servizio Polizia Stradale |
| Dr. Maurizio GELICH | Servizio Polizia Ferroviaria |
| Dr. Mario MONDELLI | Servizio Reparti Speciali |
| Col. Marco MINICUCCI | Comando Generale Arma dei Carabinieri |
| G. di B. Fabrizio CARRARINI | Comando Generale Guardia di Finanza |
| Ing. Carlo RAFANELLI | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
| Ing. Luigi LUDOVICI | C.O.N.I. |
| Dr. Antonio DI SEBASTIANO | Federazione Italiana Giuoco Calcio |
| Avv. Marco SQUICQUERO | F.I.G.C. – Procura Federale |
| Dr. Giovanni SPITALERI | Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza |
| D.ssa Manuela BERTONA | Lega Nazionale Professionisti |
| Notaio Salvatore LOMBARDO | Lega Italiana Calcio Professionistico |
| Dr. Biagio SCIORTINO | Lega Nazionale Dilettanti |
| Dr. Franco FIUMARA | Ferrovie dello Stato |
| Dr. Antonio GALLO | Autogrill |

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato D.ssa Elisa Cozza Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

- Preso atto** che negli stadi con capienza superiore ai 7.500 spettatori dichiarati a norma si è registrata una netta diminuzione degli indici di violenza;
- Preso atto** altresì che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha previsto per la messa a norma di tutti gli impianti che ospitano l'attività professionistica dei campionati di 1^a e 2^a Divisione l'adozione delle misure di sicurezza riportate nella Determinazione 17/2009 adottata il 7 aprile 2009;
- Considerato** che la Lega Nazionale Dilettanti ha già promosso una iniziativa per l'abbattimento delle barriere negli impianti ove si disputano gli incontri di calcio dei campionati dilettantistici e che nella citata Determinazione n. 17 questo Organismo ha inteso ribadire l'invito ad incentivare detta progettualità;
- Preso atto** che le norme della UEFA per la sicurezza negli stadi raccomandano l'abbattimento delle barriere tra pubblico e spazio di attività sportiva, installando, ove possibile, recinzioni di altezza variabile da 1,10 m. a 2,20 m;
- Ritenuto** tuttavia necessario fornire specifiche indicazioni per la realizzazione di uno stadio tipo che consenta l'abbattimento delle barriere tra la zona spettatori e lo spazio di attività sportiva, senza pregiudicare le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica negli stadi con capienza da 100 a 7500 spettatori ove viene svolta attività calcistica dilettantistica;
- Ritenuto** inoltre, che l'evoluzione culturale dello spettatore deve necessariamente passare attraverso nuovi positivi modelli applicati al calcio dilettantistico che annovera migliaia di tesserati, soprattutto delle fasce giovanili;
- Considerata** l'attività dello specifico gruppo di lavoro, istituito in data 22 febbraio 2010, coordinato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto Massucci, presieduto dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato D.ssa Lucia De Lemmi e composto dal Ten. Col. Giuseppe Battaglia dell'Arma dei Carabinieri, dall'Ing. Carlo Rafanelli dei Vigili del Fuoco, dall'Arch. Alberto Lucantoni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dall'Ing. Nicola Esposito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dall'Arch. Vittorio Ansaldo Vaccari della Lega Italiana Calcio Professionistico, dal Dr. Biagio Sciortino della Lega Nazionale Dilettanti e, con funzioni di Segretario, dal Collaboratore Amministrativo Osvaldo Di Ruscio;
- Tenuto conto** di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 in relazione al rilascio di specifiche deroghe da parte delle Prefetture competenti, qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto:

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell'art. 1 – 2° comma del D.M. 18/3/1996, è invitata a diramare specifiche istruzioni alle proprie società sportive, attivando allo stesso modo le strutture periferiche, affinché la richiesta di realizzazione di impianti cd. "senza barriere" nonché, ove possibile, la conversione in tal senso di quelli già esistenti avvenga, ove non ostino oggettivi impedimenti, secondo le prescrizioni ed i criteri indicati nelle "linee guida" allegate alla presente.

Le Società sportive, d'intesa con le Amministrazioni comunali proprietarie degli impianti, presenteranno alla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite dei Comitati e/o Divisioni competenti, uno specifico progetto che dovrà essere conforme alle citate "linee guida".

Successivamente la stessa Lega sottoporrà il progetto all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, dopo aver espletato gli approfondimenti ritenuti necessari, formulerà le proprie osservazioni dandone notizia alla Prefettura competente ai sensi dell'art. 22 del D.M. 18/3/1996.

Dopo questo esame preliminare, il progetto verrà restituito dalla Lega Nazionale Dilettanti alle società sportive che attiveranno le procedure di legge conseguenti e presenteranno istanza al Prefetto competente per il rilascio della eventuale deroga di cui al menzionato art.22 D.M. 18/3/1996.

Le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza interessate ed in particolare i Sigg. Questori, il cui parere positivo è da ritenere condizione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla attuazione dell'impianto "senza barriere", vorranno dare impulso alla realizzazione delle misure citate, seppure con gli opportuni meccanismi di flessibilità, che devono necessariamente tenere conto delle ridotte risorse finanziarie disponibili.

Dopo un periodo di applicazione di due anni e comunque non oltre il 30 maggio 2012, l'Osservatorio raccoglierà osservazioni e proposte e valuterà eventuali esigenze di revisione del progetto.

La presente determinazione è assunta all'unanimità ed è trasmessa, tramite le competenti Amministrazioni componenti l'Osservatorio, alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, ai Comandi Carabinieri e Vigili del Fuoco a livello nazionale, nonché al CONI, alla F.I.G.C., Lega Dilettanti per gli adempimenti di specifica competenza.

Roma,

Il Presidente dell'Osservatorio
Pietro Ieva

Il Segretario
V. Questore Agg. della P. di S.

Linee Guida

Nel richiamare l'obbligo di conformità alle disposizioni del citato decreto 18 marzo 1996, ad eccezione di quelle per le quali verrà richiesta l'applicazione dell'art.22, si chiarisce che non potranno essere presi in esame progetti in cui gli impianti non rispettino anche le ulteriori seguenti caratteristiche, da intendersi come misure di sicurezza minime equivalenti, ai fini della concessione delle deroghe da parte del Prefetto:

Area di servizio annessa all'impianto

La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto; deve inoltre possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni federali.

Ogni settore deve avere varchi di ingresso e vie di uscita separate.

Ogni varco di ingresso deve permettere l'accesso ad una singola persona alla volta e garantire un flusso di 1.125 spettatori/ora e mezza. In caso di utilizzo di preselettori di fila, gli stessi dovranno essere rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge.

Ogni varco deve essere presidiato da uno o più assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione affiancato/i, ove disponibile, da un rappresentante delle Forze dell'Ordine. I tagliandi di accesso all'impianto, o altro titolo equipollente, anche gratuito, devono essere numerati. La numerazione può essere apposta anche manualmente.

Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva

▪ Spazio riservato agli spettatori

Può essere suddiviso in settori separati tra loro da una recinzione/parapetto alta/o mt. 1,10 misurato dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

È collegato allo spazio di attività sportiva attraverso n. 2 varchi di almeno mt. 2,40 di larghezza, per ogni settore, muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere immediatamente aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona di attività sportiva.

Lo spazio riservato agli spettatori è separato dal terreno di gioco da un elemento costituito da un separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10, misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Il settore eventualmente riservato alla tifoseria ospite deve essere separato dal terreno di giuoco e dai settori adiacenti mediante un separatore/parapetto alto mt. 1,10, misurato dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Tutti i settori provvisti di recinzione/parapetto di altezza pari a mt. 1,10 dovranno essere presidiati da assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione in numero di 1 unità ogni 150 posti di capienza del settore in questione, con un numero minimo di 4 unità.

▪ **Spazio di attività sportiva**

Area riservata esclusivamente all'attività sportiva; deve essere collegata agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva con separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Al fine di consentire lo svolgimento anche di attività di supporto, si raccomanda che il terreno di gioco, presente all'interno dello spazio di attività sportiva, sia circondato per tutto il proprio perimetro da una area libera da ostacoli – cd. "campo per destinazione" - di ampiezza non inferiore a mt. 2,50 lungo le linee laterali e mt. 3,50 lungo le linee di fondo. In presenza di vincoli strutturali, il campo per destinazione deve comunque possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni federali.

Spogliatoi e servizi funzionali all'attività sportiva

Devono avere accesso diretto allo spazio di attività sportiva ed essere ad uso esclusivo dei giocatori, degli arbitri, dello staff e delle persone espressamente autorizzate.

L'area è delimitata dalla zona riservata agli spettatori da una recinzione alta, almeno, mt. 2,20 misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Assistenti di campo della Società sportiva

Le Società sportive sono tenute, in analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 art. 3 comma 2, a trasmettere al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, l'elenco nominativo dei soggetti che si intendono impiegare in qualità di Assistenti; tale elenco è costantemente aggiornato dalla Questura competente per la verifica della permanenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3 del Decreto ministeriale dell'8 agosto 2007. Il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego di uno o più soggetti, dandone comunicazione alla Società stessa, in caso di perdita di almeno uno dei citati requisiti.

Una "giornata seminariale", a cura dell'Osservatorio/Lega Dilettanti, di formazione e aggiornamento sarà messa a disposizione degli Assistenti di campo al fine di uniformare a livello nazionale l'operatività degli stessi.

----- ✧ ✧ ✧ -----

2.2 CIRCOLARE N°64

Oggetto: deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi per sponsorizzazione d'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Nota dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2010-

L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, rispondendo ad una specifica richiesta del CONI, ha precisato, con la nota n. 954-67967/2010 del 17 giugno 2010, che, ai fini della deducibilità delle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione e/o di altra prestazione pubblicitaria alle società e associazioni sportive dilettantistiche per importi superiori a limite complessivo annuo di € 200.000, così come previsto dall'art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002, l'eccedenza a tale importo potrà comunque essere portata in deduzione dal reddito d'impresa del soggetto erogante a condizione che la natura del rapporto contrattuale evidenzii tutti i requisiti formali e sostanziali propri di un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

In proposito, l'Agenzia delle entrate, ha precisato che, ai fini della deducibilità delle spese in eccedenza in argomento, devono essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti:

- a) della competenza;
- b) della certezza, quanto all'esistenza del costo;
- c) dell'oggettiva determinabilità del costo stesso, quanto al relativo ammontare;
- d) all'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

Va ricordato, peraltro, che riguardo alle spese di pubblicità e sponsorizzazione erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite predetto di € 200.000 l'anno, vige la "presunzione assoluta" che trattasi di spese di pubblicità sempreché i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti dei soggetti eroganti e che a fronte dell'erogazione delle somme sia riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Si allega copia della nota dell'Agenzia delle entrate.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS

Roma, 17/06/2010

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954 - 48/2009.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI).

Istanza presentata il 01/04/2009.

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) evidenzia che in base all'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i corrispettivi erogati – fra l'altro – in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, l'ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dell'erogante, *"i corrispettivi eccedenti l'importo annuo di 200.000 euro"* che siano erogati *"a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Il CONI ritiene che la disposizione recata dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell'introdurre una presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000 euro annui, non esclude che possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli stessi ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, anche importi eccedenti l'anzidetta soglia, *"laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla sinallagmaticità delle prestazioni)"*.

A sostegno della propria soluzione interpretativa, il CONI evidenzia, inoltre, che nel dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 *"non è dato riscontrare (...) alcun impedimento all'applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle spese di pubblicità stabiliti dall'art. 108 del TUIR"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di *"società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla Promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario"*, deducibile ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una *"presunzione assoluta"* circa la natura delle somme corrisposte, fra l'altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall' art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.

Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall'attività di sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all'integrale deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l'importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità. Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell'istanza del

CONI, il soggetto erogante verso le società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Più in particolare, l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di favore recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l'altro, della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi - attraverso l'applicazione all'ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali - e dell'applicabilità del regime

speciale previsto agli effetti dell'IVA dall'art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili.

Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l'anzidetta opzione, tali somme - in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti - concorreranno alla determinazione del richiamato importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili (cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006).

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE f.to Arturo Betunio

----- ✧✧✧ -----

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 LISTE DI SVINCOLO STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – PROCEDURA INFORMATIZZATA

Si ritiene opportuno anticipare che dal 1° al 16 luglio è il periodo fissato per il deposito delle liste di svincolo (da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal vincolo di tesseramento a giocatori in forza alle stesse). Ricordiamo che dal mese di Dicembre 2009 è avviata una **procedura informatizzata** per la compilazione della lista.

Con tale applicazione ad ogni Società sarà consentito collegarsi - nell'ambito del sito web della L.N.D. (www.lnd.it) - ad un'area riservata e protetta, attraverso la quale sarà possibile fruire della procedura per gli adempimenti relativi agli svincoli; in questo periodo tale procedura sarà applicabile solo per i calciatori dell'Area dilettantistica.

Completata l'operazione, le Società saranno comunque tenute ad inviare al C.R. Trentino Alto Adige il documento (stampato da internet) contenente l'elenco degli atleti svincolati; tale documento dovrà essere **firmato dal Presidente** (o dal Legale rappresentante) ed inoltrato – per raccomandata – entro il 16 luglio 2010.

Le sopra-citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme federali previste per gli svincoli.

Nel caso una Società avesse smarrito o non ricordasse la propria credenziale di accesso all'Area riservata, si ricorda che l'Ufficio Tesseramento Regionale è a disposizione a fornirla nuovamente, mediante richiesta da inviare per tempo via fax (0461/231325) o via e-mail (figctaa@figctaa.it).

Qualora una Società fosse nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di utilizzare la procedura informatizzata, potrà contattare il C.R. Trentino Alto Adige chiedendo l'invio del tabulato-cartaceo "lista di svincolo" contenente i nominativi dei calciatori per essa tesserati, per il conseguente espletamento delle operazioni di svincolo, da effettuarsi mediante il metodo "tradizionale" utilizzato nelle stagioni scorse.

3.2 OBBLIGO DI IMPIEGO DEI GIOVANI NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A 5 SERIE C 1 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

CAMPIONATO DI ECCELLENZA e PROMOZIONE

Alle gare dei Campionati di **ECCELLENZA e PROMOZIONE**, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2010/2011, le Società partecipanti al Campionati di **ECCELLENZA e PROMOZIONE** **hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

- 1 nato dall'1.1.1991 in poi
- 1 nato dall'1.1.1992 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO CALCIO a CINQUE SERIE C 1

Alle gare del Campionato di **CALCIO A CINQUE SERIE C 1**, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, come pubblicato sul C.U. nr 57 del 20/05/2010, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2010/2011, le Società partecipanti al Campionato di **CALCIO A CINQUE SERIE C 1** **hanno l'obbligo di impiegare almeno**

1 calciatore nato dal 1 gennaio 1990 in poi.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza del predetto calciatore dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

3.3 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Per opportuna conoscenza si trascrivono i criteri di ammissione al campionato 2010/2011, pubblicati sul C.U. nr 63 del 18/06/2009.

Il Campionato Regionale Juniores 2010/2011 sarà effettuato in girone unico composto fino a 16 squadre.

Il Comitato Regionale valuterà le ammissioni al campionato sulla base dei requisiti che in ordine di merito di seguito si riportano:

- iscrizione al campionato nei termini fissati dal Comitato Regionale;
- la Società vincente il titolo regionale Juniores 2009/2010 acquisirà il diritto ad essere ammessa al Campionato regionale 2010/2011; **S.S.V. BRIKEN**
- le Società vincenti il titolo provinciale Juniores 2009/2010 (una Società della Provincia di Bolzano ed una Società della Provincia di Trento) acquisiranno il “diritto” ad essere ammesse al Campionato Regionale 2010/2011 (nel caso di rinuncia da parte della Società vincente il Titolo Provinciale, il “diritto” ad essere ammessa al Campionato Regionale potrà essere esercitato dalla Società seconda classificata nel Campionato provinciale di competenza e valido per l’assegnazione del Titolo Provinciale); **S.V. LATSCH - . U.S. ARCO**
- le Società iscritte al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2010/2011, sulla base del criterio meritocratico sotto riportato;
- a completamento dell’organico potranno essere ammesse le Società iscritte ai due Campionati di Promozione stagione sportiva 2010/2011, sulla base del criterio meritocratico sotto riportato.

Critério meritocratico per l’attribuzione dei posti vacanti a completamento dell’organico.

Gli eventuali posti vacanti saranno completati dalle Società che conseguiranno maggior punteggio nella classifica di merito derivante dalla tabella sotto riportata.

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni:

| | | |
|------------------|-------|----|
| 1^ Classificata | punti | 32 |
| 2^ Classificata | “ | 30 |
| 3^ Classificata | “ | 28 |
| 4^ Classificata | “ | 26 |
| 5^ Classificata | “ | 24 |
| 6^ Classificata | “ | 22 |
| 7^ Classificata | “ | 20 |
| 8^ Classificata | “ | 18 |
| 9^ Classificata | “ | 16 |
| 10^ Classificata | “ | 14 |
| 11^ Classificata | “ | 12 |
| 12^ Classificata | “ | 10 |
| 13^ Classificata | “ | 8 |
| 14^ Classificata | “ | 6 |
| 15^ Classificata | “ | 4 |
| 16^ Classificata | “ | 2 |

b. Posizione nella Coppa Disciplina della Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni

| | | |
|-----------------|-------|----|
| 1^ Classificata | punti | 20 |
| 2^ Classificata | “ | 15 |
| 3^ Classificata | “ | 10 |
| 4^ Classificata | “ | 5 |
| 5^ Classificata | “ | 3 |

c. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores nelle ultime tre stagioni punti 20

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige assumere deliberazioni in merito.

3.4 CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALE

Per opportuna conoscenza si trascrivono le modalità ed i criteri di ammissione pubblicati sul C. U. nr 14 del 10/09/2009

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

Aspetti organizzativi generali.

Il Campionato regionale Allievi 2010/2011 si svolgerà in due fasi.

La 1^ fase (fase di qualificazione provinciale) sarà articolata in gironi definiti nell’ambito territoriale di ognuno dei due Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e secondo i criteri di ammissione e di preclusione sotto riportati.

La 2^ fase (fase regionale) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre con gare di andata e ritorno. A questa fase parteciperanno le 6 (sei) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e le 6 (sei) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. (sulla base della proporzione numerica delle squadre Allievi presenti in ogni Comitato: Bolzano 46,36% - Trento 53,64%)

Si stabilisce di far partecipare -fuori classifica - alla 2^a fase (fase regionale) le eventuali squadre delle Società professionistiche che hanno squadre partecipanti al campionato Allievi nazionale e che si sono qualificate attraverso la partecipazione alla 1^a fase (fase di qualificazione provinciale)

Non saranno ammesse alla 2^a Fase (fase regionale) le squadre prive dei requisiti (anche solamente uno) o gravate di preclusioni (anche solamente una) riportate di seguito.

Le squadre partecipanti alla 1^a fase che non si qualificheranno per la 2^a fase (fase regionale), disputeranno l'attività agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell'attività promosse e gestite dai Comitati Provinciali di appartenenza.

Le modalità tecniche ed organizzative delle due fasi saranno comunicate in seguito.

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali.

Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale, nel recepire quanto stabilito dai Consigli direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione e di preclusione al Campionato Regionale Allievi.

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO

REQUISITI

Per la stagione sportiva 2010/2011, sono ammesse alla 1^a fase del Campionato (fase di qualificazione provinciale) nr. 12 squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti:

1. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2009/2010 siano retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;
2. le squadre che si sono qualificate alla 2^a fase (fase regionale) del Campionato regionale Allievi stagione sportiva 2009/2010;
3. le prime 3 squadre classificate nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi – fase primaverile della stagione sportiva 2009/2010, oppure in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti delle aventi diritto, le squadre classificatesi al 4° e /o 5° posto dei suddetti gironi A e B, seguendo l'ordine di classifica;

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE.

Il completamento dell'organico (12 squadre) sarà effettuato mediante l'ammissione di squadre che risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le squadre militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi – fase primaverile della stagione sportiva 2009/2010, sulla base della quale si procederà al completamento dell'organico. Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 2009/2010, fase primaverile, con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2009/2010, stilata al termine della fase primaverile.

Il punteggio più basso è considerato il più meritevole.

In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la Società che avrà totalizzato il minor punteggio di penalità nella classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2009/2010 del campionato Allievi Regionale o Provinciale.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all'interno di un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine,

- dei punti ottenuti negli scontri diretti;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l'automatica esclusione della Società dal Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2010/2011:

1. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
2. Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
3. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
4. Condanna della Società per illecito sportivo;
5. Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
6. Esclusione della Società dal campionato;
7. Revoca dei titoli acquisiti;

“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.”

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente.

PRECLUSIONI:

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2009/2010, incorrono in una o più delle seguenti condizioni PRECLUSIVE:

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2010/2011, a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le Società professionistiche)
2. provvedimenti di cui all'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;

3. Condanna della Società per illecito sportivo;

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie,
 2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
 3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
 4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
 5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B
- Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in considerazione.

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO

REQUISITI

Per la stagione sportiva 2010/2011, sono ammesse alla 1^a fase del Campionato (fase di qualificazione) nr. 18 squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti:

1. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2009/2010 siano retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;
2. le squadre che si sono qualificate alla 2^a fase (fase regionale) del Campionato regionale Allievi stagione sportiva 2009/2010;
3. le squadre vincenti i gironi A, B e C del Campionato provinciale Allievi - stagione sportiva 2009/2010, oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti della vincente, la squadra seconda classificata;
4. le prime 9 squadre classificate nel girone D (formato da squadre partecipanti alla fase di qualificazione del Campionato regionale 2009/2010 e non ammesse alla fase finale) del Campionato provinciale Allievi - stagione sportiva 2009/2010 ; oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti di una o più delle suddette nove squadre, le squadre classificatesi al 10°, 11°, 12° posto, seguendo l'ordine di classifica.

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE.

Il completamento dell'organico (18 squadre) sarà effettuato mediante l'ammissione di squadre che risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della quale si procederà al completamento dell'organico.

Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 2009/2010 con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2009/2010.

La posizione in classifica viene determinata assegnando in ogni girone il nr 1 alla squadra classificatesi immediatamente a ridosso della o delle posizioni che assegnano il diritto all'ammissione (2° posto nei gironi A-B-C, 10° posto nel girone D). Alle successive posizioni in classifica, in ogni girone, vengono assegnati rispettivamente i nr 2, 3, 4 ecc.

Il punteggio più basso è considerato il più meritevole.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all'interno di un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine,

- dei punti ottenuti negli scontri diretti;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sotto riportate, comportano l'automatica esclusione della Società dal Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2010/2011:

- a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b. Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d. Condanna della Società per illecito sportivo;
- e. Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f. Esclusione della Società dal campionato;
- g. Revoca dei titoli acquisiti;

"In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni."

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente.

PRECLUSIONI:

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2009/2010, incorrono in una o più delle seguenti condizioni PRECLUSIVE:

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2010/2011, a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le Società professionistiche)
2. provvedimenti di cui all'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. Condanna della Società per illecito sportivo;

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie,
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B

Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in considerazione.

Di seguito si riportano i nominativi delle squadre che hanno ottenuto i requisiti per l'ammissione alla 1^a fase del Campionato Regionale Allievi. Sarà cura del Comitato Regionale, dopo la chiusura delle iscrizioni, verificare l'esistenza di eventuali condizioni preclusive.

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 1^a fase**AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO****Composizione organico: nr 12 squadre:**

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1 | S.S.V. BRIXEN | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 2 | D. F.C. MAIA ALTA OBERMAIS | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 3 | U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 4 | S.S.V. NATURNS | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 5 | U.S. LANA SPORTVEREIN | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 6 | F.C. SÜDTIROL | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 7 | F.C. BOZNER | Squadra vincente Girone A campionato provinciale fase primaverile 09/10 |
| 8 | S.V. LATSCH | Squadra class. al 2° posto Girone A camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 9 | S.C. SCHENNA SEKTIONE . | Squadra class. al 3° posto Girone A camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 10 | S.C.D. ST GEORGEN | Squadra vincente Girone B campionato provinciale fase primaverile 09/10 |
| 11 | A.S.D. BARBIANO | Squadra class. al 2° posto Girone B camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 12 | A.S.VIRTUS DON BOSCO | Squadra class. al 3° posto Girone B camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO**Composizione organico: nr 18 squadre:**

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 Srl | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 2 | U.S. AZZURRA S.B. | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 3 | U.S.D. ARCO 1895 | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 4 | U. S. VALLAGARINA | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 5 | U.S. ALENSE | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 6 | ASD FERSINA. PERGINESE | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 7 | POL. CALISIO | Squadra vincente Girone A campionato provinciale 09/10 |
| 8 | S.S. STIVO | Squadra vincente Girone B campionato provinciale 09/10 |
| 9 | A.S.D. ROTALIANA | Squadra vincente Girone C campionato provinciale 09/10 |
| 10 | U.S. VILLAZZANO | Squadra vincente Girone D campionato provinciale 09/10 |
| 11 | A.C. VALLE DI NON | Squadra classificatasi al 2° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 12 | A.S.D. MORI S.STEFANO | Squadra classificatasi al 3° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 13 | U.S. ROVERETO | Squadra classificatasi al 4° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 14 | A.S. FIEMME C.R. | Squadra classificatasi al 5° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 15 | ASS. NE CALCIOCHIESE | Squadra classificatasi al 6° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 16 | VARONESE | Squadra classificatasi al 7° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 17 | U.S.D. LEVICO TERME | Squadra classificatasi al 8° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |
| 18 | A.S.D. VIRTUS TRENTO | Squadra classificatasi al 9° posto Girone D campionato. provinciale 09/10 |

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

Aspetti organizzativi generali.

Il Campionato regionale Giovanissimi 2010/2011 si svolgerà in due fasi.

La 1^a fase (fase di qualificazione provinciale) sarà articolata in gironi definiti nell'ambito territoriale di ognuno dei due Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e secondo i criteri di ammissione e di preclusione sotto riportati.

La 2^a fase (fase regionale) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre con gare di andata e ritorno. A questa fase parteciperanno le 5 (cinque) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^a fase e disputate nell'ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e le 7 (sette) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^a fase e disputate nell'ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. (sulla base della proporzione numerica delle squadre Giovanissimi presenti in ogni Comitato: Bolzano 42,96% - Trento 57,04%)

Si stabilisce di far partecipare -fuori classifica - alla 2^a fase (fase regionale) le eventuali squadre delle Società professionistiche che hanno squadre partecipanti al campionato Giovanissimi nazionale e che si sono qualificate attraverso la partecipazione alla 1^a fase (fase di qualificazione provinciale)

Non saranno ammesse alla 2^a Fase (fase regionale) le squadre prive dei requisiti (anche solamente uno) o gravate di preclusioni (anche solamente una) riportate di seguito.

Le squadre partecipanti alla 1^a fase che non si qualificheranno per la 2^a fase (fase regionale), disputeranno l'attività agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell'attività promosse e gestite dai Comitati Provinciali di appartenenza.

Le modalità tecniche ed organizzative delle due fasi saranno comunicate in seguito.

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali.

Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale, nel recepire quanto stabilito dai Consigli direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione e di preclusione al Campionato Regionale Giovanissimi.

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO

REQUISITI

Per la stagione sportiva 2010/2011, sono ammesse alla 1^a fase del Campionato (fase di qualificazione) nr. 12 squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti:

1. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2009/2010 siano retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;
2. le squadre che si sono qualificate alla 2^a fase (fase finale regionale) del Campionato regionale Giovanissimi stagione sportiva 2009/2010;
3. le prime 3 squadre classificate nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi – fase primaverile della stagione sportiva 2009/2010, oppure in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti delle aventi diritto, le squadre classificatesi al 4° e /o 5° posto dei suddetti gironi A e B, seguendo l'ordine di classifica;

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE.

Il completamento dell'organico (12 squadre) sarà effettuato mediante l'ammissione di squadre che risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le squadre militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi – fase primaverile della stagione sportiva 2009/2010, sulla base della quale si procederà al completamento dell'organico. Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 2009/2010, fase primaverile, con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2009/2010, stilata al termine della fase primaverile.

Il punteggio più basso è considerato il più meritevole.

In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la Società che avrà totalizzato il minor punteggio di penalità nella classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2009/2010 del campionato Giovanissimi Regionale o Provinciale.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all'interno di un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine,

- dei punti ottenuti negli scontri diretti;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l'automatica esclusione della Società dal Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva 2010/2011:

- a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b. Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d. Condanna della Società per illecito sportivo;
- e. Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f. Esclusione della Società dal campionato;
- g. Revoca dei titoli acquisiti;

“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.”

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente.

PRECLUSIONI:

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2009/2010, incorrono in una o più delle seguenti condizioni PRECLUSIVE:

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2010/2011, a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le Società professionistiche)
2. provvedimenti di cui all'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. Condanna della Società per illecito sportivo;

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie,
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del Campionato 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B

Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in considerazione.

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO

REQUISITI

Per la stagione sportiva 2010/2011, sono ammesse alla 1^a fase del Campionato (fase di qualificazione) nr. 18 squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti:

1. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2009/2010 siano retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;
2. le squadre che si sono qualificate alla 2^a fase (fase regionale) del Campionato regionale Giovanissimi stagione sportiva 2009/2010;
3. le squadre vincenti i gironi A-B-C-D-E- del Campionato provinciale Giovanissimi - stagione sportiva 2009/2010 oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti della vincente, la squadra seconda classificata;
4. le prime 6 squadre classificate nel girone F (formato da squadre partecipanti alla fase di qualificazione del Campionato regionale 2009/2010 e non ammesse alla fase finale) del Campionato provinciale Giovanissimi - stagione sportiva 2009/2010 oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti di una o più delle suddette sei squadre, le squadre classificatesi rispettivamente al 7°, 8°, 9°, 10°, 11° posto, seguendo l'ordine di classifica.

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE.

L'eventuale completamento dell'organico (18 squadre) sarà effettuato mediante l'ammissione di squadre che risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della quale si procederà al completamento dell'organico.

Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 2009/2010 con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2009/2010.

La posizione in classifica viene determinata assegnando in ogni girone il nr 1 alla squadra classificatasi immediatamente a ridosso della o delle posizioni che assegnano il diritto all'ammissione (2° posto nei gironi A-B-C-D-E, 7° posto nel girone F). Alle successive posizioni in classifica, in ogni girone, vengono assegnati rispettivamente i nr 2, 3, 4 ecc.

Il punteggio più basso è considerato il più meritevole.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all'interno di un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine,

- dei punti ottenuti negli scontri diretti;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l'automatica esclusione della Società dal Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva 2010/2011:

- Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare;
- Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- Condanna della Società per illecito sportivo;
- Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- Esclusione della Società dal campionato;
- Revoca dei titoli acquisiti;

“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.”

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente.

PRECLUSIONI:

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2009/2010, incorrono in una o più delle seguenti condizioni PRECLUSIVE:

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE

- mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2010/2011, a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le Società professionistiche)
- provvedimenti di cui all'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
- Condanna della Società per illecito sportivo;

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

- Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie,
- superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
- superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
- superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2009/2010 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
- Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B

Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in considerazione. Per quanto eventualmente non contemplato nei presenti criteri di ammissione, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige si riserva, a suo insindacabile giudizio, di deliberare in merito.

Di seguito si riportano i nominativi delle squadre che hanno ottenuto i requisiti per l'ammissione alla 1^a fase del Campionato Regionale Giovanissimi. Sarà cura del Comitato Regionale, dopo la chiusura delle iscrizioni, verificare l'esistenza di eventuali condizioni preclusive.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 1^a fase**AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO****Composizione organico: nr 12 squadre:**

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1 | D. F.C. MAIA ALTA OBERMAIS | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 2 | S.S.V. BRIXEN | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 3 | U.S.STELLA AZZURRA | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 4 | F.C. MERANO MERAN CALCIO | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 5 | F.C. SUDTIROL | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 6 | S.V. TIROL | Squadra vincente Girone A campionato provinciale fase primaverile 09/10 |
| 7 | F.C.D. ST PAULS | Squadra class. al 2° posto Girone A camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 8 | S.C. VAL PASSIRIA | Squadra class. al 3° posto Girone A camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 9 | F.C. BOZNER | Squadra vincente Girone B campionato provinciale fase primaverile 09/10 |
| 10 | A.S. VIRTUS DON BOSCO | Squadra class. al 2° posto Girone B camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 11 | S.C.D. ST GEORGEN | Squadra class. al 3° posto Girone B camp. Provinciale fase primaverile 09/10 |
| 12 | | Ammissione a completamento organico |

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO**Composizione organico: nr 18 squadre:**

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | U.S.D. ARCO 1895 | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 2 | S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 Srl | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 3 | U.S. VILLAZZANO | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 4 | A.S.D.VIRTUS TRENTO | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 5 | ASD FERSINA. PERGINESE | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 6 | U.S. AZZURRA S.B. | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 7 | U.S. BASSA ANAUNIA | Squadra qualificatasi alla 2 ^a fase del campionato regionale 2009/10 |
| 8 | S.S. STIVO | Squadra vincente Girone A campionato provinciale 09/10 |
| 9 | U.S. ROVERETO | Squadra vincente Girone B campionato provinciale 09/10 |
| 10 | U.S. LAVIS A.S.D. | Squadra vincente Girone C campionato provinciale 09/10 |
| 11 | U.S. POVO SCANIA | Squadra vincente Girone D campionato provinciale 09/10 |
| 12 | G.S.ISCHIA | Squadra vincente Girone E campionato provinciale 09/10 |
| 13 | U.S.RIVA DEL GARDA A.S.D. | Squadra vincente Girone F campionato provinciale 09/10 |
| 14 | U.S. BORGO A.S.D. | Squadra classificatasi al 2° posto Girone F campionato provinciale 09/10 |
| 15 | A.S. FIEMME C.R. | Squadra classificatasi al 3° posto Girone F campionato provinciale 09/10 |
| 16 | ASS. NE CALCIOCHIESE | Squadra classificatasi al 4° posto Girone F campionato provinciale 09/10 |
| 17 | U.S. ALENSE | Squadra classificatasi al 5° posto Girone F campionato provinciale 09/10 |
| 18 | A.S.D. ROTALIANA | Squadra classificatasi al 6° posto Girone F campionato provinciale 09/10 |

3.5 DATE INIZIO ATTIVITA' REGIONALE

| | | |
|---|----------|------------|
| CAMPIONATO DI ECCELLENZA | Domenica | 05/09/2010 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C | Venerdì | 24/09/2010 |
| CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C | Domenica | 19/09/2010 |
| CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE | Sabato | 04/09/2010 |
| CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 1 ^a fase | Domenica | 12/09/2010 |
| CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE – 1 ^a fase | Domenica | 12/09/2010 |

COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE1^a FASE: 48 squadre1^a gara Domenica 22/08/10 – 2^a gara Domenica 29/08/10 – 3^a gara Mercoledì 08/09/10**COPPA ITALIA CALCIO A 5**1^a FASE: 16 squadre Gare di andata: Venerdì 03/09/10 – gare di ritorno: Venerdì 10/09/10**COPPA REGIONE FEMMINILE:** in fase di programmazione**La programmazione completa dell'attività sarà pubblicata su uno dei prossimi Comunicati Ufficiali.**

----- ◆◆◆ -----

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO**4.1 CAMPIONATI E TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2010-2011**

Le comunicazioni specifiche inerenti le iscrizioni a Campionati e Tornei 2010/2011 vengono nuovamente differite di qualche giorno in quanto necessita, prima di essere definite, d'intesa con il Comitato Regionale Trentino Alto Adige e il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano, un' ulteriore approfondimento delle disposizioni in materia emanate recentemente dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D..

Si conferma comunque che le iscrizioni ai Campionati e ai Tornei 2011/2011 avranno inizio il 1 luglio 2010 con le modalità e i termini che verranno notificati prima di detta data e che verranno successivamente trattati anche nella riunione plenaria delle società in programma a Trento lunedì 5 luglio 2010.

4.2 RIUNIONE TECNICO INFORMATIVA DELLE SOCIETÀ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Si rende noto che

LUNEDI' 5 LUGLIO 2010 ALLE ORE 20,00

presso l'aula magna del Palazzo dell'Istruzione della Provincia di Trento, via Gilli, Trento
viene indetta dal Comitato Provinciale autonomo di Trento una riunione tecnico-informativa per le società affiliate.

O.d.g.

- Saluto dei Presidenti Regionale e Provinciale;
- comunicazioni;
- premiazioni di Campionati e "Disciplina";
- disposizioni inerenti le iscrizioni a Campionati e Tornei 2010/2011;
- C.U. n. 1 L.N.D.;
- C.U. n. 1 S.G.S.;
- varie ed eventuali.

4.3 PREVENZIONE SANITARIA "UN CALCIO AD ALCOL E FUMO

Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato la documentazione fatta pervenute dalle società in merito all'iniziativa di prevenzione sanitaria denominato "Un calcio ad alcol e fumo", svoltasi nelle giornate del 16 e 23 maggio 2010, ha deliberato all'unanimità di accreditare un contributo conforme a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 59 del 6 maggio 2010 alle seguenti società:

G.S. Bolghera, U.S. Vervò,
la somma di €. 300,00 (con evidenza sui media);

alle società:

U.S. Audace, U.S. Arco 1895, G.S. Calavino, U.S. Cavedago, U.S. Bassa Val di Sole, CRCSD Paganella,
la somma di €. 150,00.

4.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CALCIO UNDER 15 FEMMINILE

Per una gara amichevole della Rappresentativa di Calcio Femminile Under 15, con le pari età della LTD Soccer Detroit (U.S.A.), le sotto elencate giocatrici sono convocate per

SABATO 26/06/2010 ALLE ORE 16,00 PRESSO LO STADIO "BRIAMASCO" DI TRENTO.

Le stesse dovranno presentarsi al Tecnico Paolo VISINTINI munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e copia del certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire le proprie giocatrici.

In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/984140 la ragione dell'impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa, **entro ore 12,00 del 25/06/2010.**

Per tutte le altre si considera certa la presenza.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia delle giocatrici.

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| S.S. BAGOLINO | <i>ZANETTI Giorgia</i> | A.C.F. TRENTO | <i>DALLASANTA Elisa</i> |
| A.C. FASSA | <i>BARCATTI Ilaria</i> | | <i>ROSA Giulia</i> |
| U.S. LEDRENSE | <i>BOCCAGNI Alice</i> | | <i>PIGNATELLI Jessica</i> |
| | <i>CASARI Noemi</i> | | <i>TONELLI Paola</i> |
| U.S. RIVA DEL GARDA | <i>BETTA Aurora</i> | | <i>VALENTI Angela</i> |
| A.C.F. TRENTO | <i>MUCO Anxhela</i> | S.C. VAL RENDENA | <i>BRUNELLO Greta</i> |
| | <i>BRAZZO Sofia</i> | | <i>BRUNELLO Martina</i> |
| | <i>CASAGRANDA Jessica</i> | | |
| Selezionatore: | <i>VISINTINI Paolo</i> | Collaboratori | <i>BERTELLI Roberto</i> |
| Accompagnatore Ufficiale | <i>MICHELETTI Ida</i> | | <i>CORRADINI Fiorenza</i> |
| Medico | <i>STABILE Bernardo</i> | | |

4.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CALCIO UNDER 19 FEMMINILE

Per una gara amichevole della Rappresentativa di Calcio Femminile Under 19, con le pari età della LTD Soccer Detroit (U.S.A.), le sotto elencate giocatrici sono convocate per

SABATO 26/06/2010 ALLE ORE 17,00 PRESSO LO STADIO "BRIAMASCO" DI TRENTO.

Le stesse dovranno presentarsi al Tecnico Carlo AZZOLINI munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e copia del certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire le proprie giocatrici.

In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/984140 la ragione dell'impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa, **entro ore 12,00 del 25/06/2010.**

Per tutte le altre si considera certa la presenza.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia delle giocatrici.

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| U.S. AZZURRA S.BART. | <i>CONCLI Ilaria FERRARI Francesca MENGALLI Sara RUSSO Alessia TOMASI Sabrina</i> | S.V. UNTERLAND DAMEN | <i>LARENTIS Nicole BERTAMINI Elena MODENA Carolina</i> |
| | | U.S. SAN ROCCO | <i>VISINTAINER Beatrice</i> |
| U.S. ISERA | <i>BRUSEGHINI Francesca FRISINGHELLI Michela GALLO Jennifer PEDROTTI Sara ZANELLI Elisa</i> | U.S. SPORMAGGIORE | <i>BERTOLDI Katia</i> |
| | | A.C.F. TRENTO | <i>FAES Michela GROFF Chiara</i> |
| Selezionatore: | <i>AZZOLINI Carlo</i> | Collaboratori | <i>BERTELLI Roberto</i> |
| Accompagnatore Ufficiale | <i>MICHELETTI Ida</i> | | <i>CORRADINI Fiorenza</i> |
| Medico | <i>STABILE Bernardo</i> | | |

----- ✧ ✧ ✧ -----

5. GARE

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

Si comunica l'avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni:

| <i>Denominazione manifestazione</i> | <i>Soc. Org.</i> | <i>Cat.</i> | <i>Data svolgimento</i> | <i>Luogo</i> |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Torneo Notturmo Calcio a 7 Molina di Ledro | AC. Ledrense | ricreativo | 28/06 – 17/07/10 | Molina di Ledro |

Si comunica l'avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli:

| <i>Amichevole</i> | <i>Soc. Org.</i> | <i>Cat.</i> | <i>Data</i> | <i>Ora</i> | <i>Luogo</i> |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| Rapp. U. 15 Femm. C.P Trento – Soccer Detroit | Com. Pr. Trento | Under 15 | 26/06/10 | 17.00 | Trento Briamasco |
| Rapp. U. 19 Femm. C.P Trento – Soccer Detroit | Com. Pr. Trento | Under 19 | 26/06/10 | 18.30 | Trento Briamasco |

Publicato in Trento il 24/ 06/ 2010.

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)